

In Gazzetta la legge di Bilancio 2019: nuove deroghe al Codice dei contratti pubblici

9 Gennaio 2019

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302, del 31 dicembre 2018 - Suppl. Ordinario n. 62 - la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*".

La legge è entrata in vigore il 1 gennaio u.s., ossia il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.R.I.

In materia di lavori pubblici, l'art. 1, comma 912, prevede che, **fino al 31 dicembre 2019** e nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

In sintesi, le stazioni appaltanti, **fino al 31 dicembre 2019**, potranno, fatta sempre salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, affidare i lavori nelle seguenti modalità:

- **qualora d'importo inferiore a 40.000 euro**, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art 36, comma 2, lettera a) del Codice);
- **qualora d'importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro**, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, **di 3 operatori economici**;
- **qualora d'importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro**, mediante procedura negoziata con consultazione **di almeno dieci operatori economici**, ove esistenti; per questa fascia, l'amministrazione può altresì eseguire i lavori in **amministrazione diretta**, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata con invito ad almeno 10 operatori;
- **qualora d'importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro**, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno **quindici** operatori economici ove esistenti, (art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti).

Resta fermo che l'affidamento dei lavori, anche quelli di importo inferiore a 150.000 euro dovrà, comunque, essere effettuato **nel rispetto dei principi generali del Codice richiamati** dall'art. 36, al comma 1, **tra cui quello di trasparenza, rotazione degli inviti e degli affidamenti**.

Resta, infine, del tutto inalterato il quadro normativo per i servizi e le forniture, per i quali si continua ad applicare l'articolo 36, comma 2, del Codice, che consente l'affidamento diretto per importi sino a 40.000 euro - lettera a)- e la procedura negoziata con invito ad almeno 5 operatori economici - lettera b) - per importi sino alla soglia comunitaria.